

**STATUTO**  
**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA**  
**SAN VINCENZO DE' PAOLI**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**  
**N. 1253 DEL 01.08.2016**

|

# **STATUTO**

DELLA  
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA  
SAN VINCENZO DE'PAOLI

---

## INDICE

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### CAPO I

###### ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1 - Origini

Articolo 2 - Denominazione, sede legale e costituzione

Articolo 3 - Natura giuridica e fonti normative

##### CAPO II

###### FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4 - Finalità dell'ASP e principi degli interventi

Articolo 5 - Ambito territoriale di intervento

Articolo 6 - Soci dell'ASP

##### CAPO III

###### ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7 - Gestione dei servizi e delle attività

Articolo 8 - Contratti di servizio

Articolo 9 - Organismi di partecipazione e di rappresentanza

### TITOLO II

#### ORGANI

##### CAPO I

###### ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10 - Composizione

Articolo 11 - Funzioni

Articolo 12 - Regolamento dell'Assemblea

Articolo 13 - Validità delle sedute

Articolo 14 - Validità delle deliberazioni

Articolo 15 - Maggioranze qualificate

Articolo 16 - Presidente dell'Assemblea dei soci

##### CAPO II

###### AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 17 - Procedura di nomina

- Articolo 18 - Ineleggibilità e incompatibilità  
Articolo 19 - Revoca  
Articolo 20 - Decadenza e dimissioni dell' Amministratore unico  
Articolo 21 - Funzioni  
Articolo 22 - Indennità

CAPO III

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

- Articolo 23 - Composizione e funzionamento

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI

DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DALL' AMMINISTRATORE UNICO

- Articolo 24 - Deliberazioni

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I

DIRETTORE

- Articolo 25 - Nomina e trattamento  
Articolo 26 - Attribuzioni

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- Articolo 27 - Principi  
Articolo 28 - Responsabili degli uffici e dei servizi  
Articolo 29 - Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi  
Articolo 30 - Personale

TITOLO IV

PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

- Articolo 31 - Patrimonio  
Articolo 32 - Sistema informativo contabile  
Articolo 33 - Piano programmatico  
Articolo 34 - Spese in economia

TITOLO V

SERVIZIO DI TESORERIA

- Articolo 35 - Servizio di tesoreria

TITOLO VI

NORME GENERALI E FINALI

- Articolo 36 - Controversie  
Articolo 37 - Modifiche statutarie

Articolo 38 - Durata e fusioni

Articolo 39 - Norma di rinvio

\* \* \* \* \*

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I

#### ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

##### Articolo 1

##### Origini

1. Ai sensi della legge regionale n. 2 del 12 marzo 2003 è costituita un'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) per effetto della trasformazione dell'IPAB "Casa per Anziani San Vincenzo de'Paoli".
2. L'IPAB "Casa per Anziani San Vincenzo de'Paoli", con sede in Santa Sofia (FC) trae origine da un Ente di fatto, creato nel 1912 con i fondi raccolti per soccorrere i colpiti dal terremoto calabro-siculo e non accettati dal Governo, accresciuti in seguito da donazioni e lasciti di privati, nonché da contributi della Regione, di Enti locali e Governativi. Fu eretta ad Ente Morale con R.D. del 9/12/1935 n. 2550. Con lo stesso Decreto fu approvato lo Statuto, poi modificato dal R.D. del 22/06/1939. Il regolamento, deliberato dal Comitato Amministrativo dell'ECA di Santa Sofia in data 25/05/1938, fu approvato con R.D. del 30/01/1941.
3. La Casa, con Decreto regionale n. 13 del 17/01/1995, fu dedicata a San Vincenzo de'Paoli fondatore dell'Ordine Vincenziano che fin dal 1890 ha operato nelle comunità dell'Alta Valle del Bidente ed in particolare ha gestito la Casa di Riposo fin dal suo nascere suscitando l'unanime apprezzamento della popolazione. Dalla stessa data la Casa si è posta al servizio prioritariamente delle popolazioni residenti nei Comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna e nei territori del Comune di Bagno di Romagna situati nell'Alta Valle del Bidente.

##### Articolo 2

##### Denominazione, sede legale e costituzione

1. L'Azienda di servizi alla persona assume la denominazione di "Azienda Servizi alla Persona San Vincenzo de'Paoli".
2. L'ASP San Vincenzo de'Paoli di seguito indicata semplicemente ASP, ha sede legale in Via Unità d'Italia n. 47 - 47018 SANTA SOFIA (FC).
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei soci.
4. L'ASP è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 2156 del 15 dicembre 2008, che ha approvato anche il presente Statuto.

### Articolo 3

#### Natura giuridica e fonti normative

1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.
2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro; può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, compreso lo svolgimento di attività editoriali, nel rispetto delle procedure proprie dell'evidenza pubblica, funzionali al perseguimento degli obiettivi fissati.
3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

#### CAPO II

#### FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

### Articolo 4

#### Finalità dell'ASP e principi degli interventi

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi rivolti ad anziani, adulti, disabili, famiglie e minori, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci di cui all'articolo 10.
2. In particolare l'ASP offre servizi in strutture residenziali e semiresidenziali a persone anziane in varie situazioni fisiche o psichiche (autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti) per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale. Essa ha inoltre lo scopo di offrire servizi socio-assistenziali in favore di persone bisognose, affinché ne sia possibile, nel modo più dignitoso, il mantenimento nel proprio ambiente familiare e sociale.

3. Offre inoltre interventi sociali e socio sanitari a famiglie bisognose e ai minori in situazioni di difficoltà; servizi ed interventi educativi e/o di socializzazione per l'infanzia, l'adolescenza, i giovani, l'immigrazione e le politiche abitative.

4. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 12 marzo ed in particolare:

- a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

5. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona, a tal fine:

- a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
- b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento dei lavoratori.

#### Articolo 5

##### Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 4, per l'ambito territoriale che comprende i Comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna e Premilcuore.

#### Articolo 6

##### Soci dell'ASP

1. Sono soci dell'ASP i seguenti Enti pubblici territoriali: Comune di Santa Sofia, Comune di Galeata, Comune di Civitella di Romagna e Comune di Premilcuore.

2. E' inoltre socio dell'ASP il seguente Ente privato, già presente al momento della trasformazione nel Consiglio di amministrazione dell' Ipab indicata all'articolo 1: Parrocchia di Santa Sofia, in rappresentanza delle tre Parrocchie della Valle del Bidente, Parrocchia di Santa Sofia, Parrocchia di Galeata e Parrocchia di Civitella di Romagna.

3. I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:

- a) le quote da ciascuno rappresentate;
- b) i criteri di determinazione delle quote di rappresentanza spettanti ad ogni Ente pubblico territoriale socio, anche in caso di nuovi conferimenti da parte degli stessi;
- c) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno, ivi compresi i servizi e le attività già gestite dall'Ipab al momento della

trasformazione;

d) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà dell'Ipab al momento della trasformazione;

e) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;

f) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto.

4. La rappresentanza dei soci di cui al comma 2, è definita in 6 per cento del totale delle quote.

5. L'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali è deliberata dall'Assemblea dei soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione stabilite nella convenzione.

### CAPO III

#### ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

##### Articolo 7

###### Gestione dei servizi e delle attività

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4, di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.

2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.

3. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza, individuate a norma della legislazione regionale vigente.

5. L'ASP può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi sociali e socio-sanitari, con le modalità stabilite dalla disciplina regionale.

6. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

7. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 26, comma 4, della L.R. 2/2003, L'ASP può costituire strumenti, anche di natura privatistica, finalizzati alla valorizzazione del proprio patrimonio e alla sua efficace gestione.



## Articolo 8

### Contratti di servizio

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali, è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2. dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004.

## Articolo 9

### Organismi di partecipazione e di rappresentanza

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP può promuovere la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità, di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.

## TITOLO II

### ORGANI

#### CAPO I

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

## Articolo 10

### Composizione

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP.

E' composta dal Sindaco di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati e dal socio indicato all'articolo 6, comma 2 o suo delegato.

2. A ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 3.

3. La delega di cui al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento. La delega si estingue automaticamente qualora per qualsiasi causa cessi dalla carica di Sindaco colui che l'ha conferita.

4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco di uno dei soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria.

5. Al socio diverso dagli Enti pubblici territoriali di cui al comma 1, è assegnata la quota di rappresentanza indicata all'articolo 6, comma 4;

per la delega valgono le disposizioni di cui al comma 3.

6. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco dei soci Enti pubblici territoriali.

#### Articolo 11

##### Funzioni

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
- b) nomina al di fuori del proprio seno l'Amministratore unico;
- c) revoca l'Amministratore unico, nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale;
- d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico;
- e) approva, su proposta dell'Amministratore unico, il piano programmatico, che definisce le linee strategiche dell'ASP e specifica gli obiettivi e gli indirizzi di gestione della stessa, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
- f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, salva la necessità del parere obbligatorio e vincolante del soggetto che ha effettuato il conferimento, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004;
- g) approva le alienazioni del patrimonio disponibile, salva la necessità del parere obbligatorio del soggetto che ha effettuato il conferimento, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004;
- h) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- i) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
- l) nomina nel proprio seno il Presidente;
- m) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, l'indennità spettante all'Amministratore unico ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;
- n) delibera l'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
- o) approva il conferimento di nuovi patrimoni e/o attività da parte dei soci e prende atto della modifica delle quote di partecipazione, come

definite nella convenzione di cui all'art. 6, comma 3;

p) approva le sperimentazioni gestionali con le modalità previste dalla disciplina regionale, nonché la costituzione di strumenti, anche di natura privatistica, di cui all'art. 7, comma 7 del presente statuto;

q) approva il piano di rientro, su proposta del l'Amministratore unico, in caso di perdita d'esercizio.

2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

#### Articolo 12

##### Regolamento dell'Assemblea

1. La disciplina della convocazione e dell'adunanza dell'Assemblea è definita nel regolamento di cui alla lettera i) dell'art. 11.

2. Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti principi:

a) la convocazione dovrà essere effettuata con avviso comunicato ai soci, presso la loro sede legale, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea; il regolamento dovrà specificare le modalità e i termini di convocazione;

b) l'Assemblea non ritualmente convocata è valida qualora ad essa partecipino tutti i soci; tuttavia, in tal caso, ciascuno dei soci può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;

c) è legittima la delega di voto ad altro socio;

d) sono ammesse assemblee per teleconferenza o per telecomunicazione, se previste e disciplinate nel regolamento.

#### Articolo 13

##### Validità delle sedute

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 delle quote di partecipazione, purché siano presenti almeno i 2/3 dei soci.

2. Qualora in prima convocazione non si raggiungano i quozienti sopra previsti, l'Assemblea dei soci può deliberare, in seconda convocazione, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di partecipazione, purché sia presente almeno 1/3 dei soci. La seconda convocazione, inoltre, dovrà tenersi in giorno diverso dalla prima convocazione.

#### Articolo 14

##### Validità delle deliberazioni

1. Il voto di ciascun socio è proporzionale alla sua quota di partecipazione all'ASP, come definito nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 3.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentate nella medesima assemblea.
3. Il socio in conflitto di interessi in una determinata deliberazione deve astenersi dal voto; la sua presenza e la sua quota si calcolano agli effetti della validità della seduta, ma non si calcolano agli effetti della validità delle deliberazioni.

#### Articolo 15

##### Maggioranze qualificate

1. Per deliberare validamente sulle seguenti materie è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino contemporaneamente almeno i 2/3 delle quote di partecipazione ed almeno la metà del numero dei soci;
  - a) definizione degli indirizzi generali dell'ASP;
  - b) approvazione del piano programmatico;
  - c) nomina e revoca del' Amministratore unico;
  - d) deliberazione di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
  - e) approvazione del proprio regolamento di funzionamento;
  - f) ammissione di nuovi soci Enti Pubblici territoriali;
  - g) approvazione delle trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile.

#### Articolo 16

##### Presidente dell'Assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:
  - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
  - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
  - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
  - d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
  - e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.

3. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi nella maggioranza degli Enti pubblici territoriali soci dell'Azienda. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco dell'Ente pubblico territoriale che rappresenta la più alta quota.

## CAPO II

### AMMINISTRATORE UNICO

#### Articolo 17

##### Procedura di nomina

1. L'ASP è amministrata da un Amministratore unico, nominato dall'Assemblea dei soci, , scelto tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'ASP.
2. Non può essere nominato Amministratore unico colui che rappresenta un socio in Assemblea.
3. La nomina dell' Amministratore unico avviene sulla base di criteri definiti dall'Assemblea dei soci per la valutazione dei curriculum presentati.
4. L'Amministratore unico dura in carica cinque anni. L'Amministratore unico uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo amministratore, che deve avvenire entro dieci giorni dalla sua nomina da parte dell'Assemblea dei soci.
5. Nessuno può essere nominato Amministratore unico per più di due mandati, anche se il primo incarico, per qualsiasi causa, abbia avuto durata inferiore al quinquennio.

#### Articolo 18

##### Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non può essere nominato Amministratore unico dell'ASP colui che versa in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.
2. Non può ricoprire la carica di Amministratore unico dell'ASP colui che versa in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.

#### Articolo 19

##### Revoca

1. Le dimissioni dell'Amministratore unico sono presentate al Presidente

dell'Assemblea dei soci.

2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Amministratore unico.

3. La revoca dell' Amministratore unico è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi definiti dalla normativa regionale vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

#### Articolo 20

##### Decadenza e dimissioni dell' Amministratore unico

1. L'Amministratore unico decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale. L'Amministratore unico decade inoltre negli altri casi previsti dalla normativa.

2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente dell' Assemblea dei soci, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza.

3. Le dimissioni dalla carica di Amministratore unico non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta che l'Assemblea abbia nominato un nuovo Amministratore unico in sostituzione di quello dimissionario.

La delibera di sostituzione deve essere adottata entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la sostituzione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

#### Articolo 21

##### Funzioni

1. L'Amministratore unico opera nel rispetto delle prerogative e delle decisioni dell'Assemblea dei soci e ha la rappresentanza legale dell'Azienda.

2. L'Amministratore unico è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione e svolge le funzioni di indirizzo e verifica sulla gestione dell'Azienda. Partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea dei soci. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:

a) proposta di: piano-programma, bilancio pluriennale di previsione,

bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

b) propone le modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;

c) approva i regolamenti utili al funzionamento dell'ASP, in particolare: regolamento di organizzazione, di contabilità, per le spese economali, minute ed urgenti, dei servizi, di tutela della riservatezza dei dati personali, di pubblicizzazione degli atti amministrativi e per l'accesso agli atti e alle informazioni;

d) nomina il Direttore;

e) adotta il proprio regolamento di funzionamento;

f) propone all'Assemblea dei soci il piano di rientro ogni qualvolta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse saranno assunte: in proporzione al grado di utilizzo dei servizi da parte dei cittadini degli Enti territoriali soci per l'esercizio di competenza.

3. Nello svolgimento delle sue funzioni di gestione e di attuazione degli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, l'amministratore Unico compie i seguenti atti:

a) approva, su proposta del Direttore, i Contratti di servizio;

b) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;

c) approva la Carta dei Servizi;

d) predispone annualmente per i soci una relazione illustrativa sull'andamento quantitativo e qualitativo dei servizi, contenente i dati principali sui flussi e sulle prestazioni erogate, anche a confronto con gli stessi periodi degli anni precedenti;

e) delibera sugli atti non riservati espressamente dallo Statuto all'Assemblea o ad altri organi dell'ASP;

f) relaziona almeno una volta ogni sei mesi all'Assemblea dei soci in merito alla propria attività;

g) svolge azione di proposta nei confronti dell'Assemblea dei soci;

h) pone in essere gli atti conservativi dei diritti dell'ASP sui beni patrimoniali;

i) valuta annualmente l'operato del Direttore, sulla base degli obiettivi programmatici assegnati;

j) determina le modalità di copertura dei posti relativi a qualifiche dirigenziali;

k) approva la struttura organizzativa e il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione;

l) conferisce, su proposta del Direttore, le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

#### Articolo 22

##### Indennità

1. All'Amministratore unico è corrisposta un'indennità determinata dall'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.

#### CAPO III

##### ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

#### Articolo 23

##### Composizione e funzionamento

1. Secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali, l'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicata dall'Assemblea dei Soci ovvero, nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP superi i trenta milioni di euro, da un collegio di tre membri di cui due nominati dall'Assemblea dei Soci e ed il terzo con funzione di Presidente, dalla Regione.

2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile, vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.

3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.

4. Al componente l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.

5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.

#### CAPO IV

##### DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI

##### DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DALL'AMMINISTRATORE UNICO

#### Articolo 24

##### Deliberazioni

Pubblicizzazione degli atti amministrativi, accesso agli atti,



informazione e pubblicità

1. L'ASP garantisce la pubblicità e la trasparenza della propria attività amministrativa garantendo la più ampia informazione ai cittadini e agli utenti, con i mezzi e le forme più idonee allo scopo, nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali, come meglio indicato nel Regolamento appositamente predisposto.

2. Sono soggetti a pubblicazione tutti gli atti ufficiali dell'ASP.

3. Non sono soggetti a pubblicazione:

a) gli atti dell'Assemblea dei soci e dell' Amministratore unico recanti disposizioni e direttive interne, privi di rilevanza pubblica;

b) gli atti gestionali interni di qualsiasi tipo privi di rilevanza esterna, non aventi natura pubblica amministrativa.

4. La pubblicazione avviene mediante affissione dell'atto per 10 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio del Comune ove ha sede l'ASP.

5. Gli atti e documenti contabili sono pubblicizzati con le modalità definite dalla normativa regionale.

### TITOLO III

#### ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

##### CAPO I

##### DIRETTORE

##### Articolo 25

##### Nomina e trattamento

1. Il Direttore è nominato dall' Amministratore unico, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato dell' Amministratore unico che lo ha nominato.

2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione dell' Amministratore unico.

3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; il trattamento economico sarà legato al raggiungimento di specifici obiettivi fissati dall'Assemblea dei soci.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, l' Amministratore unico designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

## Articolo 26

### Attribuzioni

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dall' Amministratore unico, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dall'Amministratore unico.
2. Il Direttore propone all' Amministratore unico i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ASP.

## CAPO II

### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

## Articolo 27

### Principi

1. L'attività amministrativa dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.
2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

## Articolo 28

### Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi, nell'ambito del contingente di personale disponibile.

## Articolo 29

### Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti di competenza dell' Amministratore unico, che disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'articolo 30.

## Articolo 30

### Personale

1. Il personale già dipendente dell'IPAB, conserva all'atto del trasferimento la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli Enti di provenienza, fino all'individuazione - ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 207 del 2001 - del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m..
2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applica il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 29, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.
4. Eventuale personale impiegato nei servizi conferiti dagli Enti pubblici territoriali soci, sarà comandato o trasferito nel rispetto della disciplina contrattuale vigente.

## TITOLO IV

### PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

## Articolo 31

### Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'Azienda, effettuati dall'Ente da cui è sorta l'Azienda ovvero dalle acquisizioni successive.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.
4. L'ASP subentra negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'IPAB che si trasforma, ivi compresi gli oneri ed i vincoli di destinazione che gravano sui beni derivanti da lasciti testamentari o atti di liberalità a favore dell'IPAB.

## Articolo 32

### Sistema informativo contabile

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte dell' Amministratore unico, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta regionale.

2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:

- a) contabilità economico patrimoniale;
- b) sistema di budget;
- c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

#### Articolo 33

##### Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) indicatori e parametri per la verifica;
- f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- g) programma degli investimenti;
- h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

#### Articolo 34

##### Spese in economia

1. La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento.

#### TITOLO V

## SERVIZIO DI TESORERIA

### Articolo 35

#### Servizio di tesoreria

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ai sensi di legge ed è regolato da una apposita convenzione, previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica prevista dal regolamento di contabilità dell'ASP.

## TITOLO VI

### NORME GENERALI E FINALI

### Articolo 36

#### Controversie

1. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto che insorgano fra gli Enti soci sarà espletato un tentativo obbligatorio di conciliazione. A tal fine, l'Assemblea nominerà una commissione di tre membri la quale, sentiti gli Enti soci, dovrà esprimersi in merito alla composizione della controversia entro 90 giorni dalla data del suo insediamento.

2. Qualora l'esito di cui al precedente comma sia negativo, la controversia sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominato uno da ciascuno delle parti interessate e il terzo in accordo fra le parti, o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Forlì.

### Articolo 37

#### Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all'articolo 15 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

### Articolo 38

#### Durata e fusioni

1. L'ASP ha durata illimitata.

2. La fusione di più ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione delle Assemblee dei soci delle ASP che si fondono; l'Assemblea dei soci dell'ASP adotta la delibera di fusione con la maggioranza qualificata di cui all'art 15 comma 1.

3. L'estinzione dell'ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.

4. In caso di estinzione dell'ASP, il patrimonio conferito dagli enti soci territoriali, diverso da quello già di proprietà dell'IPAB al

momento della trasformazione, ritorna nella disponibilità degli Enti che lo hanno conferito.

5. Con la deliberazione di cui al comma 3, si dispone della liquidazione dei beni e delle attività, salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

#### Articolo 39

##### Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.